



27 OTT. 2005

**Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 35-1580
in data 28-11-05 relativa all'approvazione della Variante n.3 al P.R.G.C. vigente
del Comune di NEVIGLIE (CN)**

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..**

CARTOGRAFIA

Sulla tavola n. 3 (Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica) l'area di "Classe III - C", con sovrastante edificio, individuata all'estremo sud del territorio comunale in prossimità del confine con il Comune di Neive, si intende riclassificata in "Classe III - A1" come richiesto dall'ARPA con parere prot. n. 115519/Sc15 del 19/9/2005.

La tavola n. 0.9/V3 A (Planimetria di progetto I - Vincoli) si intende integrata nei contenuti mediante la completa evidenziazione delle "Fasce di rispetto stradale" afferenti alle viabilità provinciale ricadente entro le "Aree di rispetto fluviale" del torrente Tinella.

NORMATIVA

- Dopo l'art. 6 si inserisce il seguente nuovo articolo:

"Art. 6 bis - Prescrizioni derivanti dal P.A.I.

Oltre alle limitazioni d'uso e di intervento richiamate dal seguente art. 20 in riferimento alle classificazioni del territorio comunale operate dalla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (Tavola 3) si intendono a tutti gli effetti cogenti anche i vincoli derivanti dall' Elaborato 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo) e dall'art. 9 delle N.d.a. del P.A.I..".

- Art. 11 - Centro storico, aree di interesse ambientale e di recupero edilizio

Al primo comma, le parole: "dell'Art. 81", si intendono sostituite con: "dell'art. 24".

- Art. 38 - Aree boscate e fasce di rispetto

Nel testo del primo comma le parole: "dell'Art. 1 della legge Galasso n. 431 del 8.8.1985" si intendono rettificata in: "dell'Art. 142 del D. Lgs. n° 42 del 22.1.2004".

Nel testo del terzo comma, dopo le parole: "corsi d'acqua minori", si intendono inserite le parole: "a sedime non demaniale".

Il testo dell'ultimo comma si intende riformulato come segue: "I vincoli derivanti dal predetto art. 29 della L.R. 56/77 non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.".

Il Dirigente del Settore
Territoriale di Cuneo
arch. Franco VANDONE

Il Direttore Regionale
arch. Franco FERRERO